

Regime forfettario: decadenza dal beneficio

La perdita di uno dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, o il verificarsi di una causa ostativa, comporta la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere dal periodo di imposta **successivo** a quello in cui l'evento si verifica.

La legge di bilancio 2023, integrando l'art. 1 comma 71 della L. 190/2014, ha tuttavia introdotto un'ipotesi al verificarsi della quale il regime forfettario viene disapplicato relativamente all'anno in corso; in particolare, se i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione **dall'anno stesso** in cui tale condizione si verifica.

L'inserimento di una fattispecie di disapplicazione istantanea al superamento del limite di 100.000 euro è in linea con la Direttiva (Ue) 18 febbraio 2020 n. 285, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2024; secondo quanto previsto dall'art. 288-bis inserito nella direttiva 2006/112/Ce, infatti, l'esenzione IVA collegata al regime forfettario può essere concessa "senza alcun massimale durante l'anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l'applicazione di tale [...] opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d'affari [...] sia superiore a 100 000 EUR".

La causa di decadenza scatta al superamento della soglia di ricavi o compensi "**percepiti**"; di conseguenza, ricavi o compensi fatturati nel 2023, ma percepiti nel 2024, non rilevano ai fini della soglia relativa al periodo di imposta 2023.

La disapplicazione del regime in corso d'anno ha effetti diversi a seconda dell'imposta interessata; l'IRPEF dovrà

essere infatti calcolata in modo ordinario, prendendo a riferimento **l'intero periodo di imposta**, mentre l'IVA sarà dovuta solo a partire dalle "operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite".

In assenza di chiarimenti in merito, l'IVA dovrebbe essere dovuta a partire dall'operazione (inclusa) che determina il superamento del limite. Ragionando in questi termini, nel caso di ricavi percepiti pari a 90.000 euro a novembre 2023 ed emissione di un'ulteriore fattura per 20.000 euro, quest'ultima dovrebbe già recare **l'addebito dell'imposta**.

Il quadro si complica, però, se si considera che l'emissione della fattura e l'incasso del ricavo o del compenso possono **non coincidere**. Riprendendo il caso testé esemplificato, ove la fattura da 20.000 euro non sia incassata nell'anno non si verificherebbe alcuna decadenza immediata dal regime (in quanto i ricavi percepiti sono pari a 90.000 euro) per cui, in costanza di regime, non sarebbe stato necessario l'addebito dell'IVA.

La fuoriuscita dal regime porta con sé ulteriori conseguenze, relative, in particolare:

- agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, che scattano sin dall'inizio dell'anno;
- all'applicazione delle ritenute.

In merito all'ultimo punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ritenute non possono essere applicate **retroattivamente**, rendendosi applicabili al momento della corresponsione dei compensi; analogamente, il professionista che decade dal regime forfetario in corso d'anno non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta.

In altre parole, le ritenute dovranno essere applicate secondo i criteri generali, vale a dire sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime.

L'art. 1 comma 71 della L. 190/2014 si limita a stabilire che il regime forfetario "cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro", senza disciplinare esplicitamente i casi in cui l'attività sia iniziata o termini nel corso dell'anno; potrebbero quindi sorgere alcuni dubbi in merito alla necessità o meno di **ragguagliare ad anno** tale limite.

In linea generale, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati ad anno solo nel caso in cui la norma lo preveda **espressamente**; si pensi, ad esempio:

- all'art. 1 comma 54 lett. a) della L. 190/2014, secondo cui possono applicare il regime forfetario i contribuenti che "hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000";
- all'art. 18 commi 2 e 3 del DL. 36/2022, che estende l'obbligo di emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022 ai contribuenti forfetari che "nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000".

La chiusura dell'attività non ha effetti sul limite

L'assenza di un'esplicita indicazione normativa e di uno specifico chiarimento ufficiale inducono a **escludere** il ragguaglio ad anno del limite di 100.000 euro. Aderendo a tale impostazione, nessuna decadenza dal regime dovrebbe operare rispetto all'attività chiusa a metà anno con ricavi e compensi percepiti per 90.000 euro. Analogamente dovrebbe ragionarsi nel caso in cui l'attività sia stata iniziata in corso d'anno.

(MF/ms)

“Fringe Benefit” dipendenti: il trattamento delle auto elettriche

I **rimborsi** erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di **energia elettrica** finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, non rientrando quindi nel fringe benefit di cui all'art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 421 del 25 agosto, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

Nella fattispecie in esame, la società ha una flotta aziendale di autovetture assegnate in **uso promiscuo** ai dipendenti, con addebito del “fringe benefit” in busta paga.

La società sta rinnovando il parco auto con automezzi elettrici o ibridi e intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso le relative **abitazioni** (spese collegate agli spostamenti lavorativi, tranne che per i dirigenti per i quali è previsto il rimborso totale). Viene, inoltre, precisato che l'azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture necessarie (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).

Il dubbio posto è se tali rimborsi possano essere considerati **esclusi** da imposizione ex art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

Tanto premesso, la lettera a) del citato comma 4, lettera a), dell'art. 51 del TUIR, nel definire il regime fiscale degli

autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro "valore normale", un criterio di **determinazione forfetaria** del *quantum* da assoggettare a tassazione (cfr. C.M. n. 326/1997, §§ 2.3.2 e 2.3.2.1).

In relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km si assume il **25%** (importo poi elevato a seconda dell'emissione di CO₂) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Il legislatore, con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto, ai fini dell'imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli **meno inquinanti**, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella C.M. n. 326/1997 è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle **tabelle ACI** costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di

utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (es. l'immobile per custodire il veicolo), che andranno **separatamente valutati** al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che nella fattispecie in esame l'**installazione delle infrastrutture** (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Il consumo di energia non è fringe benefit

Per quanto riguarda il **consumo di energia**, l'Agenzia delle Entrate ha però rilevato che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. "fringe benefit"), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Al riguardo, l'Agenzia ricorda che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di **rimborso spese** costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore (es. carta della fotocopiatrice o della stampante, pile della calcolatrice, ecc.), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo art. 51 comma 5 del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte.

(MF/ms)

Appalti pubblici: aggiornamenti sull'imposta di bollo sui contratti

Il nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36) contiene, all'art. 18 comma 10 e nella tabella allegata, alcune disposizioni in materia di assolvimento dell'imposta di bollo sui contratti di appalto che rappresentano **rilevanti novità**.

Con la circolare n. 22, pubblicata il 28 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti** sulle nuove disposizioni, con particolare riferimento a modalità di calcolo e versamento, nonché sulla decorrenza.

Il contesto è quello degli **appalti pubblici**, ovvero, secondo la definizione normativa, "i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi".

Come anticipato, l'art. 18 comma 10 del Dlgs. 36/2023 ha disposto che l'imposta di bollo, su tali contratti, sia **assolta dall'appaltatore** "una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso".

In base alla Tabella A, contenuta nell'Allegato I.4 al Codice degli appalti, l'imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va **parametrata** all'"importo massimo previsto" dal contratto (ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti). Tale importo – spiega l'Agenzia – va considerato **al netto dell'IVA**.

La tabella in calce all'articolo individua la misura dell'imposta di bollo dovuta.

Inoltre, a norma dell'art. 2 comma 1 dell'allegato I.4, il pagamento dell'imposta di bollo "ha natura **sostitutiva** dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili" di cui all'art. 13 punto 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/72.

Ciò significa – spiega l'Agenzia – che le **fatture** e gli altri documenti di cui al citato art. 13 continuano a essere ordinariamente assoggettate a imposta di bollo.

Inoltre, l'effetto sostitutivo non opera per gli altri atti e documenti, diversi da quelli appena citati, che **precedono la stipula del contratto** e ciò con riferimento a tutti gli operatori economici coinvolti nella procedura di selezione, salvo quanto previsto per l'aggiudicatario.

Infatti, in base alle nuove norme del Codice dei contratti pubblici, l'imposta di bollo assolta dall'aggiudicatario alla stipula del contratto sostituisce l'imposta di bollo dovuta in base al Dpr 642/72 sugli atti riguardanti l'**intera procedura** (dalla selezione dell'operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto).

Quindi, l'aggiudicatario:

- al momento della stipula del contratto, paga l'imposta di bollo **complessivamente dovuta**, calcolata sull'importo massimo previsto nel contratto, in base agli scaglioni riportati nella tabella in calce all'articolo, "considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto" in base alla disciplina dettata dal DPR 642/72 "fino a concorrenza dell'importo già dovuto";

- nella fase successiva alla stipula del contratto **non** è tenuto a effettuare **ulteriori versamenti**.

Con riferimento ai **soggetti obbligati**, la circolare chiarisce che, sebbene il Codice ponga l'onere esclusivamente a carico dell'aggiudicatario, resta operante il principio di solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle sanzioni previsto dall'art. 22 del DPR 642/72. In ogni caso, ove stazioni appaltanti siano Amministrazione dello Stato, l'imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

Per quanto concerne le **modalità** di versamento, come già illustrato, il provv. n. 240013/2023 e la ris. n. 37/2023 hanno rispettivamente:

- disposto il versamento con modalità telematiche dell'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del DL 36/2023 con modello **F24 ELIDE**;
- istituito i relativi **codici tributo** per il versamento.

Successivi provvedimenti potranno prevedere l'utilizzo della piattaforma Pago PA.

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma **notarile**, il pagamento avviene con le modalità telematiche adottate per gli atti pubblici o autenticati (art. 3-*bis* del DLgs. 463/97), mentre non è possibile l'assolvimento in modo virtuale.

La nuova disciplina riguarda i procedimenti avviati dal 1° luglio

Infine, la circolare evidenzia che le nuove norme in materia di imposta di bollo sui contratti di appalto hanno acquistato efficacia dal **1° luglio 2023**, mentre la disciplina previgente continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.

Ne deriva che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici, di cui all'art. 18 comma 10 del DLgs. 36/2023 e all'allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai **procedimenti avviati dal**

1° luglio 2023.

Imposta di bollo	Importo massimo previsto per il contratto	
Esente	Inferiore a 40.000 euro	
40 euro	maggiore o uguale a 40.000 euro	inferiore a 150.000 euro
120 euro	maggiore o uguale a 150.000 euro	inferiore a 1.000.000 euro
250 euro	maggiore o uguale a 1.000.000 di euro	inferiore a 5.000.000 di euro
500 euro	maggiore o uguale a 5.000.000 di euro	inferiore a 25.000.000 di euro
1.000 euro	maggiore o uguale a 25.000.000 di euro	

(MF/ms)

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2023

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di **luglio 2023** indice pari a **118,7**.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro **dal 15 luglio 2023 al 14 agosto 2023**, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a **1,192259%**.

Fringe benefit 2023: chiarimenti dall' Agenzia delle Entrate

Si informano le aziende associate l' Agenzia delle Entrate ha emanato la **Circolare n. 23/E** riportante alcuni significativi chiarimenti in merito al regime agevolato dei fringe benefit previsto dal decreto legge n. 48/2023.

In particolare, la Circolare chiarisce che:

- **Il carico fiscale non impatta sulla determinazione dell'agevolazione**, pertanto la soglia agevolata dei fringe benefit a 3.000 € è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, a prescindere dalla percentuale di carico fiscale;
- **La condizione di figlio fiscalmente a carico**, in quanto rientrante nei limiti di reddito previsti dall'art. 12 Tuir, **deve perdurare per l'intero periodo d'imposta 2023**;

Ricapitolando, in deroga a quanto stabilito all'art. 51, comma 3, Tuir, l'art. 40 del decreto legge n. 48/2023 (c.d. "Decreto Lavoro"), convertito in legge con legge n. 153 del 3 luglio 2023, prevede che:

- le aziende possano attribuire fringe benefit entro la **soglia maggiorata di 3.000 €**, anche sotto forma di somme da erogare o rimborsare per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- l'erogazione di fringe benefit alle condizioni sopraindicate può riguardare **esclusivamente i lavoratori**

titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **con figli fiscalmente a carico** ai sensi dell'art. 12 comma 2 Tuir. Sul punto, ricordiamo che, per essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve possedere un reddito complessivo – al lordo degli oneri deducibili – non superiore a 2.840,51 €; soglia che viene elevata a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni;

- la soglia agevolata a 3.000 € può essere riconosciuta in **misura intera ai dipendenti**, non rilevando la percentuale di carico fiscale;

- l'erogazione potrà essere effettuata **anche ad personam**, senza necessità di estendere il beneficio a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi;

- le aziende dovranno dare **preventiva informativa alle RSU** (se presenti) e farsi comunicare dai lavoratori il **codice fiscale** di almeno un **figlio a carico**.

Si ricorda che, in base al principio dell'unitarietà del periodo d'imposta, **la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023** pertanto, qualora sopravvenissero modificazioni nello status del figlio suggeriamo ai dipendenti di comunicare prontamente tali variazioni al fine di permettere al datore di lavoro di effettuare eventuali conguagli fiscali.

(FV/fv)

[7508_circolare_welfare_rev_n._23_del_1_agosto_2023.pdf](#)
[Download](#)

Chiusura uffici Api Lecco Sondrio ad agosto

Informiamo le Aziende Associate che gli uffici della nostra Associazione rimarranno chiusi per ferie **da lunedì 7 agosto a venerdì 25 agosto 2023**.

Riapriremo lunedì 28 agosto con i consueti orari: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.


Addio “reddito” “Un vantaggio per l’occupazione”

La Provincia del 3 agosto 2023, parla Andrea Beri amministratore delegato della nostra associata Ita Spa di Calolziocorte.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341.599.064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342.211227



Il centro per l'impiego di Lecco



Andrea Beri



Severino Beri

Addio "reddito" «Un vantaggio per l'occupazione»

Lavoro. Da inizio mese stop all'assegno di cittadinanza. Soddisfatte le aziende: «Chi è in difficoltà va aiutato ma troppi sfruttavano il beneficio senza averne diritto»

CHRISTIAN DOZIO
LECCO

Lo stop è scattato il primo agosto: 169mila famiglie in tutto il Paese, 150 delle quali leccesi, da ieri non riceveranno più il reddito (99 famiglie) e la pensione di cittadinanza.

La decisione del Governo di mettere mano è dunque entrata in vigore, con una sforbiata che ha fin da subito causato - in altri territori - la mobilitazione di alcuni dei percettori, infurati per lo stop al beneficio.

Il mondo imprenditoriale,

però, plaude a questa decisione, nella convinzione che una parte delle difficoltà che le aziende incontrano da anni nel reperire manodopera sia riconducibile a questo strumento.

Chi non ha mai nascosto le proprie "perplexità" riguardo il reddito di cittadinanza è Andrea Beri, ceo di Ita. Non tanto alla misura in sé, ma al modo in cui questo tipo di assistenzialismo è stato applicato e sfruttato non solo da chi realmente ne aveva necessità ma anche da chi avrebbe potuto rimbocarsi le

maniche e trovarsi un posto.

«Era ora - taglia corto l'imprenditore caloziese - Qualcosa doveva per forza cambiare, non si poteva continuare così. Certamente è presto per dire quali saranno gli effetti sul mercato del lavoro, ma è fondamentale che un intervento sia finalmente arrivato. Chiariamo però una cosa: ritengo legittimo che chi ha difficoltà reali venga sostenuto anche economicamente dallo Stato; capisco perfettamente l'esigenza di intervenire per tutelare il milione di italiani

che si trova in condizioni complicate. Qui però a beneficiare dello strumento sono stati in otto milioni, sette dei quali ci hanno speculato allegramente, sfruttando il reddito di cittadinanza per non lavorare. Se da un lato il principio seguito nella sua istituzione è corretto, dunque, altrettanto giusto è andare accorgere gli errori. Anche perché se ci sono state tante persone che se ne sono approfittate, c'è anche da dire che le strutture chiamate a gestire la concessione dei benefici hanno sbagliato moltissimo».

L'aneddoto

A questo proposito, Beri ha un aneddoto interessante. «Ho un amico imprenditore che ha voluto fare una prova: ha chiesto alla moglie di presentare domanda per ottenere il contributo. Ebbene, nonostante la florida situazione, il Rdc le è stato concesso. Poi, orvino, hanno rinunciato, ma questo è indicativo di come la partita venga gestita da chi è chiamato a farlo».

Con il taglio del beneficio economico, l'auspicio delle imprese è che ci sia un nuovo afflusso di manodopera sul mercato del lavoro. «Speriamo che qualcosa cambi, perché abbiamo perso tanti punti di Pil a causa dell'as-

I numeri di luglio

Un sostegno per duemila leccesi

Durante il mese di luglio appena concluso sono state 930 le famiglie residenti in provincia di Lecco che hanno percepito il reddito di cittadinanza. Si parla di un complesso di 1.733 persone, sostenute con assegni il cui importo medio mensile ha toccato i 510,10 euro. Sono invece state 283 le pensioni di cittadinanza erogate il mese scorso, per un totale di 312 persone interessate. In questo caso, il valore medio del beneficio è molto più ridotto, pari a poco più di 295 euro. Complessivamente, a luglio sono stati dunque 2.045 i cittadini leccesi che hanno beneficiato di questo strumento. Del totale di circa 1.200 nuclei familiari interessati, dunque, circa 150 - secondo le stime - potrebbero aver perso il diritto al beneficio economico. Per supportare chi si trova in difficoltà economiche è stata introdotta una social card che permette a chi ha un Isee inferiore a 15mila di ottenere un tantum un contributo di 382,50 euro.

senza dirisorse umane - aggiunge Andrea Beri - Che ci si attenda una ripercussione positiva comunque è scontato, perché con la carenza che c'è senza dubbio positivo che ci sia una certa quantità di cittadini che si rimettono in gioco sotto il profilo occupazionale. Anche se c'è da dire che dopo tre o quattro anni trascorsi sul divano, l'inserimento in azienda potrebbe non essere così immediato. Lo stesso ricollocamento di queste persone, infatti, diventa problematico: inevitabile che un imprenditore si faccia domande sull'affidabilità e sulla voglia di lavorare di determinati candidati, anche se alla fine, piuttosto che uno spazio vuoto è meglio forse avere qualcuno che qualcosa comunque riesce a fare».

Difficoltà cronica

Anche Severino Beri, direttore dell'Hotel Royal Victoria di Varenna, è convinto che «in questa situazione di difficoltà cronica nel reperimento della manodopera anche il reddito di cittadinanza ha inciso negativamente. Mettere la gente in condizione di andare a lavorare, di volerlo fare, sicuramente aiuterà a fronteggiare meglio i problemi, anche se non li risolverà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riva (Cgil): «Siamo preoccupati La social card? Misura umiliante»

Sindacati

«Tante famiglie andranno in crisi. L'unica speranza sono i Servizi sociali»

«Da questa mattina (ieri, ndr.) ci troviamo con circa 170mila persone che non hanno più diritto al Reddito di Cittadinanza perché considerate occupabili. È chiaro che questo è un problema, perché



Diego Riva

da ora queste famiglie non avranno più nessun tipo di sostegno. La loro unica speranza è essere presi in carico dai Servizi sociali comunali, che si occupano di loro. Di sicuro, abbiamo migliaia di cittadini, alcuni dei quali anche a Lecco, che si troveranno in una condizione molto complicata».

Il segretario generale della Cgil Lecco, Diego Riva, guarda con grande preoccupazione alla sforbiata che è stata data

al Reddito di Cittadinanza, senza il quale è convinto che molte famiglie andranno in gravi difficoltà.

«Bisogna intervenire subito con una proroga di questo termine, preparando le strutture che saranno chiamate a gestire queste situazioni anche attraverso l'inserimento di nuovo personale - prosegue Riva - penso ai Servizi sociali comunali, che dovranno essere nelle condizioni di affronta-

re questo nuovo flusso di persone in povertà alla ricerca di risposte. Dovranno dunque essere anche adeguatamente formate e preparate a far fronte a potenziali situazioni di tensione che si potrebbero verificare».

Diego Riva parla di azioni strategiche da mettere in campo tempestivamente, passando per la stabilizzazione di personale e di inserimento di ulteriori elementi, «magari anche con l'ausilio di Regione Lombardia: sarebbe importante che anche il Pirellone facesse la sua parte».

Intanto, in campo il Governo ha messo la social card, che il sindacato non considera positivamente. «Se da un lato

viene lanciato l'assegno di inclusione che riguarderà solo una parte della popolazione, abbandonando a se stessa la quota di quelli ritenuti occupabili, dall'altro si attiva una misura quasi offensiva. A Lecco il Reddito di cittadinanza ha erogato mediamente tra i 450 e i 500 euro mensili. Quasi parla di un contributo una tantum da 383 euro che qualcuno ha correttamente indicato equivale a un caffè al giorno. Se pensi di aiutare le famiglie ad affrontare questo momento particolare, con inflazione galoppante e bollette alle stelle, con 383 euro, sei davvero fuori strada: così le persone non le supporti, le umili». **C.Dz.**

Split payment: misura prorogata fino al 30.06.2026

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 luglio (L 188), la decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 che autorizza l'Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del Dpr 633/72) sino al **30 giugno 2026**.

La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2023, dunque, è stata garantita la **continuità giuridica** della misura.

Si è finalmente concluso l'iter per la proroga dell'autorizzazione concessa all'Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.

Con il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 75, pubblicato il 9 maggio 2023, era stato reso noto che la procedura Ue per il **rinnovo dell'autorizzazione** si stava concludendo.

Come esposto nel "Considerando" n. 6 della decisione, l'Italia ha chiesto la proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

In altri termini, lo split payment rappresenta una **misura preventiva complementare** rispetto alla fatturazione elettronica che costituisce una misura *ex post*.

Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti

prevede che l'IVA gravante sull'operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata **direttamente all'Erario** dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Sulla base della decisione ora approvata, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il **30 settembre 2024**, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull'efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

Come riportato sempre nei "Considerando" della decisione, si è ritenuto opportuno concedere l'autorizzazione con **effetto dal 1° luglio 2023**, in modo da assicurare l'applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta.

La salvaguardia della continuità giuridica della misura era stata da noi auspicata, in modo da evitare ai soggetti passivi che applicano la scissione dei pagamenti di dover cambiare i loro sistemi di fatturazione ripetutamente e per un breve intervallo temporale.

L'applicazione retroattiva di una misura di deroga è considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia dell'Ue (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

Società quotate escluse dal 1° luglio 2025

Sulla base della decisione, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'autorizzazione rimane **invariato**, almeno in una prima fase.

Dunque, la scissione dei pagamenti continua a riguardare

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti previsti (amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, ecc.), per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

A decorrere **dal 1° luglio 2025**, però, saranno escluse le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del Dpr 633/72). Questa modifica risponde all'impegno assunto dall'Italia di eliminare gradualmente la misura speciale in esame.

Da questa data, pertanto, i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti delle predette società incasseranno dalle stesse l'imposta in via di rivalsa, salvo nei casi in cui si applica il meccanismo del reverse charge.

(MF/ms)

Black list persone fisiche: eliminata dalla lista la Confederazione elvetica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023, il decreto 20 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze che **elimina** la Confederazione Elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al Dm 4 maggio 1999.

La base giuridica di tale intervento è l'art. 12 comma 3 della L. 83/2023, il quale ha demandato a un apposito decreto, da emanare entro il 31 luglio 2023, l'eliminazione della Svizzera dall'elenco.

Ciò trova fondamento nel rafforzamento dei rapporti tra i due Stati, tradottosi nella **ratifica dell'Accordo sui frontalieri** del 23 dicembre 2020, avvenuta con la stessa L. 83/2023, oltre che nelle nuove disposizioni in tema di scambio di informazioni sui redditi di lavoro dipendente prodotti da tali soggetti previste dell'art. 7 dello stesso Accordo.

Si tratta di un ulteriore step del processo di "**normalizzazione**" dei rapporti tra i due Stati, iniziato con la firma, avvenuta il 23 febbraio 2015, del documento *Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland*, e che si avvia verso una conclusione definitiva.

Un primo effetto dell'eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche riguarda la **residenza fiscale**.

A norma dell'art. 2 comma 2-*bis* del Tuir si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista del DM 4 maggio 1999.

La rimozione della Svizzera dalla lista comporta l'eliminazione di questa presunzione posta a favore del Fisco, per cui per i cittadini italiani emigrati in Svizzera la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall'**Amministrazione finanziaria**.

Per espressa previsione normativa, l'efficacia della modifica decorre dal periodo d'imposta **successivo** a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'efficacia dell'eliminazione della Svizzera dai Paesi listati è, quindi, **differita al 2024**.

Tuttavia, restano ferme, ai sensi dell'art. 12 della citata L. 83/2023, tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo di imposta di pubblicazione del decreto (il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni.

In altre parole, **con riferimento al 2023** continua a gravare sul contribuente l'onere della prova circa la residenza in caso di trasferimento in Svizzera.

Anche a fronte dell'efficacia delle nuove regole continueranno, in ogni caso, a trovare applicazione, in caso di conflitto di residenza, le c.d. **tie-breaker rules** previste dall'art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera, che individuano, quali criteri per la valutazione della residenza, l'abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, ecc.

Altri effetti riguardano il **monitoraggio fiscale**, posto che le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW saranno quelle ordinarie, senza che sia più applicabile il loro raddoppio.

L'eliminazione della Svizzera dalla black list italiana avrà, infatti, effetto sulle seguenti normative:

- presunzione per cui gli **investimenti e le attività finanziarie** detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 comma 2 primo periodo del DL 78/2009);
- **raddoppio dei termini** di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 commi 2-*bis* e 2-*ter* del DL 78/2009);
- raddoppio delle sanzioni da quadro RW (che possono, quindi,

arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999.

Tali disposizioni non troveranno, quindi, più applicazione per gli investimenti e le attività finanziarie localizzate nella Confederazione Elvetica.

La Svizzera **rimarrebbe inclusa** nella lista recata dal DM 21 novembre 2001, che in passato riguardava l'imputazione per trasparenza del reddito delle CFC ex art. 167 del TUIR.

In realtà, dopo una serie di interventi non sempre coordinati (l'ultimo di essi è costituito dall'art. 1 comma 143 della L. 208/2015, così come modificato dall'art. 5 comma 5 del DLgs. 142/2018), in pura teoria, ai fini della sussistenza delle suddette penalizzazioni in tema di monitoraggio fiscale, si dovrebbe fare anche riferimento al livello effettivo di tassazione svizzero calcolato secondo i criteri dell'art. 47-bis comma 1 del TUIR (il quale sostituisce il parametro, ancora formalmente presente nei testi di legge, della presenza dello Stato estero nella black list del DM 21 novembre 2001).

Per quello che vale, le comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate precisano che il **raddoppio** delle **sanzioni** da quadro RW opera solo se lo Stato in cui si trovano i beni è menzionato nella black list di cui al DM 4 maggio 1999, senza ulteriori specificazioni, e ciò dovrebbe essere sufficiente a sgombrare i dubbi.

(MF/ms)

Registratori telematici: modalità operative in caso di inutilizzo

Nessun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i periodi di chiusura o interruzione del registratore telematico.

Trattasi di un adempimento superfluo e in contrasto con il processo di semplificazione, con la conseguenza che la gestione dei detti periodi dovrà essere gestita autonomamente e senza ulteriori aggravii burocratici per gli esercenti.

Così i contenuti del punto posto all'ordine del giorno del Governo, approvato alla Camera nel corso della discussione sulla legge di conversione del dl 75/2023 (PA2), su specifica richiesta dei deputati Gusmeroli – Bagnai – Cavandoli e Centemero (Lega), sul tema dell'obbligo introdotto, a partire dallo scorso 1° luglio e con le specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale (n. 15943/2023) dell'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto l'adeguamento dei registratori di cassa telematici per la gestione della "Lotteria istantanea", della comunicazione per l'inattività del registratore telematico (Rt).

Il tema è ancora oggi oggetto di discussioni social da parte dei professionisti.

Con il citato provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione (release 11) delle specifiche tecniche dei registratori telematici e, come indicato in apposito paragrafo (§ 2.7), è stata inserita una nuova funzionalità di evento ("fuori servizio" – codice 608) nel caso di interruzione superiore a dodici giorni.

Infatti, nel caso in cui l'interruzione dell'attività risulti superiore a dodici giorni (per esempio, per ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo o quant'altro) o se

l'esercente non è in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla, il registratore telematico "deve" prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento del tipo "fuori servizio", al fine di comunicare l'inizio del periodo di inattività con un ritorno "in servizio" alla successiva accensione.

Il provvedimento conferma (§ 1.2) che le dette specifiche devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di registratore telematico e di server RT che hanno presentato istanza di approvazione dopo il 30 giugno scorso, mentre per i modelli già approvati e/o in commercio o in uso (§ 1.2 del provvedimento) è stato stabilito che le dette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variazione successiva al 30/06/2023.

Resta comunque obbligatorio, per entrambe le versioni (vecchie e nuove) e a prescindere dall'aggiornamento o meno del software, l'obbligo di comunicare il periodo di inattività anche accedendo al cassetto fiscale, tramite SPID, o tramite installatore abilitato o, in ultima istanza, a mezzo intermediario abilitato, pena l'invio di una comunicazione (pec) da parte dell'Agenzia delle entrate per la richiesta dei relativi chiarimenti.

Si ricorda che l'adempimento appare senza alcun dubbio obbligatorio, che non sono previste sanzioni specifiche anche se i dodici giorni fanno pensare immediatamente al termine di emissione delle fatture elettroniche ma che, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o per mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi o quando gli stessi vengono trasmessi con dati non veritieri o incompleti, si rende applicabile la disciplina sanzionatoria, di cui ai commi 2-bis e [3](#) dell'art. 6, commi 2-quinquies, [5](#) e 5-bis dell'art. 11 e comma 2 dell'art. 12 del dlgs 471/1997.

Sul punto, quindi, a sostegno del dibattito posto

all'ordine del giorno, è stato evidenziato che la comunicazione è da ritenersi un adempimento superfluo e in totale contrasto con il processo di semplificazione in atto, con la conseguenza che si rende necessario valutare l'opportunità di consentire agli utenti di gestire autonomamente e senza ulteriori aggravii e adempimenti burocratici e/o amministrativi la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura o di interruzione, con il conseguente esonero dall'invio della comunicazione indicata all'Agenzia delle entrate.

(MF/ms)